



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice designato Roberto M. Palmieri, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 1965/04 R.G. proc. caut.

TRA

CURATELA FALLIMENTO BRINDISI CALCIO S.R.L.

in persona del curatore fallimentare avv. D. Frigione, rappresentata e difesa dagli avv.ti L. Durano e R. Fusco;

- ricorrente -

CONTRO

C.O.N.I.

in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Angeletti e M. Ranieri;

F.I.G.C.

in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno e T. Marrazza;

LEGA PROFESSIONISTI SERIE "C".

In persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti B. Biscotto e M. Marino;

- resistenti -

PREMESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ritualmente depositato e successivamente notificato a CONI, FIGC e Lega Professionisti Serie C, la Curatela Fallimento Brindisi Calcio s.r.l. ha esposto che: su richiesta della stessa società, la Brindisi Calcio s.r.l. era stata dichiarata fallita, giusta sent. n. 26/04 del Tribunale di Brindisi; a seguito di tale sentenza, il nominato curatore fallimentare aveva inoltrato nota fax 19.8.2004 alla FIGC ed alla Lega Professionisti Serie C, diffidandoli a procedere all'immediato inserimento della Brindisi Calcio s.r.l. nell'elenco delle squadre partecipanti al prossimo campionato di serie C/2; tale diffida non aveva sortito alcun esito, avendo la Lega Serie C predisposto il predetto calendario senza includervi la Brindisi Calcio s.r.l.; il curatore aveva altresì appreso che la FIGC aveva autonomamente disposto del titolo sportivo della fallita Brindisi Calcio s.r.l., attribuendolo – in applicazione del c.d. lodo Petrucci – alla diversa società F.B. Brindisi 1912 s.r.l.; la delibera di Lega di compilazione del campionato di serie C/2, nonché l'ulteriore delibera FIGC di attribuzione del titolo sportivo della società fallita alla diversa società F.B. Brindisi Calcio 1912 s.r.l., dovevano dirsi illegittime, per le ragioni espresse in atti, nonché foriere di danno economico per la Curatela, atteso che quest'ultima vedeva in tal modo azzerato il valore economico del proprio titolo sportivo. Ha chiesto pertanto, previo accertamento che la fallita Brindisi Calcio s.r.l. è l'unica titolare del titolo sportivo utile alla partecipazione del campionato di calcio di serie C/2, inibirsi ai resistenti l'avvio del campionato di calcio di serie C/2 senza la partecipazione della Brindisi Calcio s.r.l. o dei suoi aventi causa, con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

OSSERVA

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Le doglianze del ricorrente, e le relative conclusioni da esso rassegnate (cfr. conclusioni da nn. 1 a 4 del ricorso introduttivo), traggono la loro origine dall'adozione di specifici provvedimenti ad opera sia della Lega Nazionale Professionisti di Serie C, sia della FIGC. In particolare, sotto il primo profilo, il ricorrente censura la mancata inclusione – in virtù di apposita delibera della Lega di Serie C - della squadra del Brindisi Calcio s.r.l. nel prossimo campionato di calcio di serie C/2. Sotto il secondo profilo, lamenta il ricorrente il pregiudizio derivatogli dalla delibera con cui la FIGC ha autonomamente disposto del titolo sportivo della fallita Brindisi Calcio s.r.l., attribuendolo alla nuova società F.B. Brindisi 1912 s.r.l.

Ciò premesso, rileva il decidente che con la recente l. n. 280/03 il legislatore ha devoluto (art. 3) *"ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, ... alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"*. In particolare, non si rientra nella clausola di salvezza della giurisdizione del g.o. prevista dal medesimo art. 3 l. cit, operando tale salvezza unicamente nell'ipotesi di *"rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti"*, ipotesi non operante nel caso di specie. Invero, il ricorrente si duole di un pregiudizio scaturente non già da un pregresso rapporto con altre

società o associazioni, ovvero con gli atleti ingaggiati dalla società fallita, sibbene di un pregiudizio direttamente riconducibile a specifici provvedimenti della Lega di Serie C e della FIGC – e segnatamente il provvedimento Lega di compilazione del calendario senza la presenza della società fallita, e il provvedimento FIGC di attribuzione del titolo sportivo della società fallita alla diversa società F.B. Brindisi 1912 s.r.l. - provvedimenti per i quali vige la predetta giurisdizione esclusiva del g.a, e non, invece, quella dell'adito giudice.

Più in particolare, tale conclusione appare conforme ai recenti orientamenti giurisdizionali intervenuti sul tema. Al riguardo, va anzitutto segnalata la decisione n. 5026/04 con cui il C.d.S. - al termine di un percorso argomentativo analogo a quello effettuato dal S.C. (su cui si dirà in seguito) - ha condivisibilmente concluso che *"non possono, quindi, esservi dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie, azionate dal Cosenza con riferimento alla mancata ammissione ai campionati di serie C/1 e di serie B",* controversie del tutto eguali a quelle azionate dell'odierno ricorrente.

In secondo luogo, va altresì sottolineato che il S.C. con sent. SS.UU. n. 5775/04, al termine di un percorso argomentativo che ha posto in luce tutte le tipologie di controversie inerenti la giustizia sportiva, ha condivisibilmente concluso che nel caso sottoposto alla sua attenzione - in cui *"non vi sono atti del Coni o delle Federazioni sportive che abbiano formato oggetto d'impugnazione da parte della ricorrente.* Queste, si ripete, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di

preparazione e promozione svolta in favore di un proprio tesserato e la condanna dell'A.S. Bari al pagamento del relativo importo, senza svolgere impugnative di qualsiasi genere contro atti o provvedimenti amministrativi" - non vi è devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del g.a, operando la predetta clausola di salvezza di cui all'art. 3 l. n. 280 cit. Se ne deduce, a contrario, che in tutti i casi in cui la doglianza della società sportiva si colleghi non già a specifici rapporti tra la stessa ed altre associazioni o atleti, quanto, piuttosto, all'adozione di atti provvedimenti emessi dal Coni o dalle federazioni sportive, non di giurisdizione del g.o. dovrà parlarsi, sibbene di giurisdizione esclusiva del g.a. E poiché, nel caso di specie, il ricorrente si duole dell'illegittimità dei predetti provvedimenti della Lega di Serie C e della FIGC, provvedimenti che avrebbero determinato un azzeramento del valore economico del titolo sportivo della fallita Brindisi Calcio s.r.l., nonché una violazione della *par condicio creditorum*, in quanto taluni creditori (Fondo di garanzia per calciatori ed allenatori di calcio) sarebbero stati preferiti alla massa dei creditori concorsuali, è evidente, alla luce di quanto sopra esposto, che la relativa doglianza dovrà essere proposta non in capo al presente giudice, ma innanzi al g.a, cui è legalmente devoluta, sul punto, la giurisdizione esclusiva.

Né può parlarsi, aderendo alla tesi avversata dal ricorrente, di violazione della *vis attractiva* del Tribunale Fallimentare sancita dall'art. 24 l.f. Ciò in quanto tale norma si applica, come è noto, non già alle azioni che già si trovavano nel patrimonio del fallito al momento del

fallimento, relative a diritti già sussistenti, ma alle sole azioni che hanno origine dal fallimento, o che da questi subiscono una modifica nella loro disciplina giuridica. E poiché, nel caso di specie, al momento della dichiarazione di fallimento (19.8.2004) la Brindisi Calcio s.r.l. aveva già richiesto l'iscrizione al campionato di calcio di serie C/2, vedendosi opporre un formale rifiuto - del. fed. 27.7.2004, non opposta dalla Brindisi Calcio s.r.l., ancora *in bonis* all'epoca di detta delibera - è evidente che non di azione scaturente dal fallimento (con conseguente applicazione dell'art. 24 l.f.) deve parlarsi, sibbene di azione pregressa, alla quale si applica la normativa generale e speciale prevista dall'ordinamento giuridico, e segnatamente la norma speciale di cui all'art. 3 l. n. 280 cit, che devolve le controversie aventi ad oggetto "*atti del CONI o delle Federazioni sportive ... alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*".

Va rilevato, da ultimo, che tale devoluzione non comporta alcuna limitazione di tutela della massa dei creditori. Invero, le relative doglianze possono senz'altro essere portate all'attenzione del g.a.; il quale, essendo investito di giurisdizione esclusiva, avrà piena cognizione sul punto. Più precisamente, il g.a. eventualmente adito avrà una cognizione che, lungi dall'essere limitata all'accertamento della lesione di interessi legittimi incisi da atti provvedimenti, sarà estesa anche all'accertamento e quantificazione dei danni connessi alla lesione di diritti soggettivi, tra i quali il diritto al non azzeramento del valore economico del titolo sportivo della società fallita, diritto per la cui tutela il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso.

Per tale ragione, appare irrilevante la qualificazione della posizione soggettiva del ricorrente in termini di interesse legittimo o diritto soggettivo, posto che, a qualunque configurazione si intenda aderire, detta posizione soggettiva troverà piena tutela innanzi al g.a. competente in via esclusiva. Ed è appena il caso di precisare che tale ricostruzione della vicenda in esame non pregiudica in alcun modo le esigenze di urgenza, atteso che la cautela invocata dal ricorrente (inibizione dell'avvio del campionato di C/2 senza la partecipazione della Brindisi Calcio s.r.l. o suoi aventi causa) potrà senz'altro - ricorrendone i presupposti (e segnatamente, l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, come richiesto dall'inciso iniziale dell'art. 3 l. n. 280 cit.) - essere richiesta al g.a. ai sensi dell'art. 21 l. n. 1034/71 e succ. mod.

Alla luce di tali considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la relativa questione devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a.

Ne consegue il rigetto, per tale ragione, del ricorso in esame, senza esame delle prospettate questioni di merito.

Ricorrono giusti motivi - rappresentati dalla novità delle relative questioni, nonché dalla sussistenza di precedenti di contrario avviso di altri giudici di merito - per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,

visti gli artt. 700, 669 b/s e ss. c.p.c.,

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere la relativa questione devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a;

- rigetta, per l'effetto, il ricorso in esame;

- compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Brindisi, 31.8.2004

IL CANCELLIERE (CI)
A. TAMBURRETTO
Tamburretto

Il Giudice

(Roberto M. Palmieri)

Roberto M. Palmieri

Depositato in Cancelleria
Brindisi, 31 AGO 2004

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE (CI)
A. TAMBURRETTO
Tamburretto